



C.U.C.
Associazione Consortile
Collina Materana

Accettura, Calciano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico

Via Zanardelli, 33 - Comune di Stigliano - Tel. - Fax 0835/561314 –

PEC cucstigliano@ebaspec.it - www.centralecommittenzacollinamaterana.it

**LAVORI DI RECUPERO DI N. 10 ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA NELL'AREA DI "BORGO SARACENO" NEL COMUNE DI TRICARICO**

CUP: H61F18000190002 - CIG:7609040A70

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1	Amministrazione	4
Art. 2	Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....	4
Art. 3	Durata dell'appalto	4
Art. 4	Luogo di esecuzione.....	4
Art. 5	Importo a base di gara	4
Art. 6	Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	5
Art. 7	Pubblicazione progetto e atti di gara.....	5
Art. 8	Chiarimenti e comunicazioni.....	5
Art. 9	Soggetti ammessi a partecipare.....	5
Art. 10	Requisiti e condizioni di partecipazione.....	6
Art. 11	Mezzi di prova	7
Art. 12	Avvalimento	8
Art. 13	Subappalto.....	8
Art. 14	Registrazione al sistema AVCPass	9
Art. 15	Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)	9
Art. 16	Presenza visione dei luoghi	10
Art. 17	Garanzia per la partecipazione alla procedura	10
Art. 18	Sottoscrizione della documentazione.....	12
Art. 19	Soccorso istruttorio	12
Art. 20	Pagamento a favore dell'A.N.AC.	13
Art. 21	Modalità di recapito dell'offerta	13
Art. 22	Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa	14
Art. 23	Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica	16
Art. 24	Contenuto della BUSTA C – Offerta economica	18
Art. 25	Criterio di aggiudicazione.....	19
Art. 26	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	19
Art. 27	Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	20
Art. 28	Calcolo del punteggio dell'offerta economica	21
Art. 29	Verifica dell'anomalia.....	22
Art. 30	Modalità di esperimento della gara	22
Art. 31	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	23
Art. 32	Ulteriori disposizioni.....	23
Art. 33	Definizione delle controversie	24
Art. 34	Trattamento dei dati personali e accesso agli atti.....	24

Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Tricarico n. 358 del 12/07/2018 e della determinazione del Responsabile tecnico della CUC di indizione di gara n. 59 del 29.08.2018 intende procedere all'affidamento di cui in oggetto per conto del Comune di Tricarico (MT) mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2, del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti pubblici n. 104 del 07.09.2018, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017, n. 20) e sul profilo del committente al permalink www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00075.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del Codice è il Geom. Donato Vincenzo Gagliardi, tel. +39 0835 567209 - +39 0835 560078, e-mail: lavoripubblici@comune.stigliano.mt.it.

Art. 1 Amministrazione

1. Centrale unica di Committenza dell'Associazione consortile Collina materana, via Zanardelli n. 33 – 75018 Stigliano – Tel. +39 0835 567209 – Fax +39 0835 561314 – PEC: cucstigliano@ebaspec.it, codice AUSA 0000400586.

Art. 2 Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

1. L'appalto ha per oggetto i “lavori di recupero di n. 10 alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica nell'area di “Borgo Saraceno” nel Comune di Tricarico (MT)” e comprende l'esecuzione dei seguenti interventi:

Descrizione servizi	CPV	P (principale)/ S (scorporabile)	Importo
Opere di riparazione e consolidamento	45453100-8	P	€ 1.073.085,75
Opere edili generali			
Opere di completamento			
Opere impiantistiche			

2. Le caratteristiche dell'opera sono evidenziate nel progetto esecutivo predisposto dal Comune di Tricarico.
3. L'appalto non è suddivisibile in lotti per le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera.

Art. 3 Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto, conformemente a quanto precisato nel Progetto, è di 571 (cinquecentosettantuno) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ricorrano i presupposti dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4 Luogo di esecuzione

1. Il luogo di esecuzione del contratto è il Comune di Tricarico (MT), codice NUTS ITF52.

Art. 5 Importo a base di gara

1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza ammonta ad € 1.073.085,75 (Euro unmilionesettantatremilaottantacinque/75), oltre IVA.
2. L'importo dei lavori a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza soggetto a ribasso d'asta ammonta ad € 1.021.493,98 (unmilioneventunomilaquattrocentonovantatre/98) oltre I.V.A.;
3. Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 51.591,77 (Euro Cinquantunomilacinquecentonovantuno/77), oltre IVA.

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OGI	III	SI	1.073.085,75 €	100	Prevalente	SI
Totale				1.073.085,75 €	100		

4. L'appalto è finanziato con fondi regionali.
5. Il contratto d'appalto è stipulato a misura.

Art. 6 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

1. L'appalto è esperimento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del Codice.
2. I Concorrenti, sulla base del progetto esecutivo a base di gara, redigono una proposta migliorativa livello esecutivo.

Art. 7 Pubblicazione progetto e atti di gara

1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet al permalink <http://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00075> e comprende:
 1. Progetto esecutivo comprensivo di elaborati descrittivi ed elaborati grafici;
 2. Bando di gara G.U.R.I.;
 3. Disciplinare di gara;
 4. Schema Domanda di partecipazione
 5. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
 6. Schema di Offerta Economica.

Art. 8 Chiarimenti e comunicazioni

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo cucstigliano@ebaspec.it, entro e non oltre il 21.09.2018 alle ore 13:00.
2. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite entro il giorno 26.09.2018, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo <http://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00075>.
3. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
4. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo dell'Amministrazione, raggiungibile all'indirizzo:
<http://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00075>.

Art. 9 Soggetti ammessi a partecipare

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
 - b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
 - c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - d) ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
 - e) le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
 - 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
3. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
 4. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
 5. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.
 6. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 10 Requisiti e condizioni di partecipazione

1. I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:
 - A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;

B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:

- i. iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice).

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice:

- ii. adeguati ai lavori da assumere, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo.

2. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 62, comma 2 e 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010.
3. È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette , di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 11 Mezzi di prova

1. Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass avviene con l'inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.
2. L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema informativo dell'A.N.AC. denominato AVCPass.
3. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. C, punto i. del precedente articolo, è fornita mediante:
 - a) attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'A.N.AC., in corso di validità, relativa alla categoria OG1, classifica III.

4. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.
5. Tutti i documenti sopra menzionati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Art. 12 Avvalimento

1. L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.
2. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
5. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
6. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
7. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a mero titolo di esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). I documenti richiesti devono essere inviati tramite il Portale del Commissario, utilizzando le "Comunicazioni riservate al concorrente".
11. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
14. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 13 Subappalto

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.
2. L'omessa indicazione della volontà di subappalto, comporta l'impossibilità di ricorrervi, in fase di esecuzione.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono, altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del D.G.U.E.
5. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'affidatario. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Art. 14 Registrazione al sistema AVCPass

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCPass Operatore economico) e acquisire il relativo "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3 lett b. della Deliberazione A.N.AC. 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
3. Al fine del rilascio del suddetto PassOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
4. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione A.N.AC. 157/2016.
5. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
6. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.
7. Nel caso di ricorso al subappalto, il PassOE deve essere richiesto come "R.T.I." nel quale il concorrente assume il ruolo di "mandataria" e i subappaltatori quello di "mandante".

Art. 15 Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

1. Tutti i requisiti di ordine generale e speciale devono essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE presente tra i documenti di gara, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato.
3. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato, un DGUE distinto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
5. In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.
6. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti, in carica o cessati, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti¹.
7. L'indicazione del nominativo dei suddetti soggetti è richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
8. Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice anche per conto dei soggetti

¹ Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 56/2017.

elencati all'art. 80, comma 3, del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

9. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 16 Presa visione dei luoghi

1. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
2. Il sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre il 26.09.2018.
3. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
4. L'attestazione di avvenuto sopralluogo è rilasciata dal competente Ufficio comunale di Tricarico.
5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Art. 17 Garanzia per la partecipazione alla procedura

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari a € 21.461,72 (Euro ventunomilaquattrocentosessantuno/72), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
5. La garanzia deve essere prodotta in favore dell'Associazione consortile Collina materana C.F. 00108030776, via Zanardelli n. 33 – 75018 Stigliano (MT).
6. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento al seguente codice IBAN IT26Y0542404297000000170194;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
7. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
8. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
- a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
 - b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
 - c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
11. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
12. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 18 Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 - a) da amministratore munito del potere di legale rappresentante, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
 - b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A – Documentazione amministrativa;
 - c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
 - e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
2. In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
3. In caso di concorrenti non stabili in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
4. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 19 Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (a esempio, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (a esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (a esempio, dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
 4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
 5. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
 6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 20 Pagamento a favore dell'A.N.AC.

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo pari a € 140,00 (Euro centoquaranta/00) e allegando la ricevuta ai documenti di gara
2. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti e costituendi) e di consorzi, il versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.
3. Le istruzioni operative relative al pagamento sono pubblicate e consultabili sul sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8>.
4. In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
5. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
6. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge 266/2005.

Art. 21 Modalità di recapito dell'offerta

1. I plichi contenenti le offerte e la documentazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 02.10.2018, presso la sede della Centrale unica di Committenza dell'Associazione consortile Collina Materana, via Zanardelli n. 33 – 75018 – Stigliano (MT).

2. Le offerte devono essere trasmesse all'Amministrazione in plico chiuso e sigillato. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura "lavori di recupero di n. 10 alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica nell'area di Borgo Saraceno nel Comune di Tricarico (MT) – CIG: 7609040A70 - NON APRIRE".
4. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sui plichi le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
5. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
 - a) "Busta A – Documentazione amministrativa";
 - b) "Busta B – Offerta tecnica";
 - c) "Busta C – Offerta economica".
6. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, i plichi non pervengano all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
7. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
8. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
9. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "BUSTA C - Offerta economica", costituisce causa di esclusione.
10. L'Amministrazione ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 22 Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

1. Nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa" deve essere contenuto un elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta e, a pena di esclusione e fermo restando le disposizioni di cui all'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice i seguenti documenti:
 - a) PassOE, secondo le disposizioni del presente Disciplinare di gara;
 - b) domanda di partecipazione, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, comprensiva di marca da bollo da € 16.00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su ogni pagina con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- c) D.G.U.E., come da modello allegato alla documentazione di gara; (da compilare su file word, salvare il file in pdf, firmare digitalmente e salvarlo su supporto digitale "cd-dvd-cihavetta USB);
- d) cauzione provvisoria, secondo le disposizioni del presente Disciplinare di gara. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dal suddetto articolo e allega copia conforme della relativa certificazione;
- e) attestato di avvenuto presa visione dei luoghi;
- f) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa".
- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
 - c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
 - d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
 - i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni del presente Disciplinare di gara, il concorrente deve inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione:
- a) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Art. 23 Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

1. La "BUSTA B – Offerta tecnica" deve contenere un elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta e, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) progetto tecnico, costituito da una descrizione del servizio suddiviso in paragrafi di seguito indicati, coincidenti con i titoli dei criteri qualitativi utilizzati per l'assegnazione dei punteggi, illustrati sinteticamente in modo chiaro e dettagliato:

A1. Misure/Proposte migliorative degli interventi sismici dei fabbricati, rispetto al progetto esecutivo:

- a) interventi che comportino un miglioramento della risposta sismica dei fabbricati rispetto alle sollecitazioni sismiche ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- b) proposte atte a migliorare attraverso una mitigazione l'impatto dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico dei fabbricati

A.2) utilizzo di tecnologie e materiali innovativi;

A.3) soluzioni tecniche migliorative che qualificano l'impostazione generale del progetto;

A.4) proposte migliorative sulle prestazioni energetiche e aumento efficienza energetica complessiva degli edifici;

A.5) ampliamento dell'intervento anche mediante eventuale rimodulazione che non modifichi sostanzialmente il progetto esecutivo;

A.6) interventi migliorativi e di completamento delle aree esterne di pertinenza dei fabbricati;

A.7) soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti del cantiere e/o ad aumentare le condizioni di sicurezza del cantiere.

- 2. Con riferimento agli elementi tecnici A.1 (a e b). – A.2. – A.3 – A.4 – A.5 – A.6 – A.7 dovrà allegare la seguente documentazione (in un'unica copia cartacea):

- a) relazione descrittiva, eventualmente contenente schemi o diagrammi, e indicante, dettagliatamente, in modo distinto per i singoli elementi e sub – elementi di natura qualitativa, specificati nel seguito del presente disciplinare, le proposte migliorative, di implementazione tecnica e funzionale, ideate dal Concorrente e che si intendono attuare;
- b) relazioni di calcoli esecutivi delle strutture e quant'altro occorrente per il deposito all'Ufficio difesa del suolo
- c) elaborati tecnici e grafici relativi alle proposte progettuali migliorative, rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara di appalto, ideate dal Concorrente e che si intendono attuare. Gli elaborati tecnici e grafici, proposti dal Concorrente, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere sviluppati a livello esecutivo, secondo le disposizioni stabilite dagli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
 - b. dovranno indicare, chiaramente, a quale elemento e sub – elemento di natura qualitativa, specificato nel seguito del presente disciplinare, nonché, a quali parti di opera/e del progetto esecutivo a base di gara di appalto si riferiscono;
 - c. dovranno essere redatti in maniera chiara e dettagliata, in modo tale da rendere l'offerta tecnica chiaramente determinata e priva di forme di dubbio;
- d) altri elaborati ritenuti dal Concorrente opportuni o necessari per illustrare compiutamente le proposte progettuali migliorative, rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara di appalto;
- e) computo metrico, di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., non estimativo, con indicazione, esclusivamente, delle quantità di tutte le singole lavorazioni di cui si compone l'intervento senza riferimento alcuno ai prezzi delle stesse, riferito ai lavori del progetto esecutivo a base di gara di appalto integrati da quelli delle proposte migliorative formulate dal Concorrente;
- f) elenco dei prezzi unitari, che dovrà contenere, esclusivamente, l'elencazione, con la descrizione dettagliata, di tutte le singole lavorazioni di cui si compone l'intervento (lavori del progetto esecutivo a base di gara di appalto integrati da quelli delle proposte migliorative formulate dal Concorrente), senza riferimento alcuno ai prezzi delle stesse. Per la descrizione dettagliata delle lavorazioni si

dovrà fare riferimento all'elenco dei prezzi unitari allegato al medesimo progetto esecutivo a base di gara di appalto. Per la descrizione dettagliata di eventuali nuove lavorazioni, previste nell'offerta tecnica proposta dal Concorrente e non previste nel progetto esecutivo a base di gara di appalto, si dovrà fare riferimento al Prezziario Ufficiale della Regione Basilicata. Per eventuali nuove lavorazioni, previste nell'offerta tecnica proposta dal Concorrente e non previste nel progetto esecutivo a base di gara di appalto e nemmeno contemplate nel Prezziario Ufficiale della Regione Basilicata il Concorrente dovrà predisporre, autonomamente, la relativa descrizione dettagliata, con analisi del prezzo unitario;

g) quadro di raffronto tra il computo metrico posto a base di gara e il computo metrico non estimativo di offerta, in cui:

a. per le singole lavorazioni, sono evidenziate le variazioni di quantità tra le previsioni del progetto esecutivo a base di gara di appalto e quelle dell'offerta tecnica proposta dal concorrente;

b. sono evidenziate le quantità di eventuali nuove lavorazioni previste nell'offerta tecnica proposta dal Concorrente e non previste nel progetto esecutivo a base di gara di appalto;

3. Nella busta "B" non dovrà essere inserito alcun elemento che possa in qualunque modo fare riferimento agli elementi quantitativi pena l'esclusione dalla gara.

4. Tutti i documenti costituenti gli elementi qualitativi debbono essere elaborati in maniera chiara e dettagliata

5. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta all'ultima pagina per esteso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o dal procuratore. Per i soggetti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. Inoltre gli elaborati, a pena di esclusione, devono essere timbrati e firmati da tecnici abilitati.

6. A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella "BUSTA B – Offerta tecnica", le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura prevalente

Art. 24 Contenuto della BUSTA C – Offerta economica

1. La "BUSTA C – Offerta economica", da compilarsi preferibilmente secondo il modello "Schema di Offerta economica" predisposta dall'Amministrazione, comprensiva di marca da bollo da € 16.00, deve contenere:

a) la percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di massimo tre decimali dopo la virgola, da esprimere in cifre e lettere, oneri di sicurezza esclusi;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

2. L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

3. In caso di discordanza tra offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quella più favorevole all'Amministrazione.

4. Nella “BUSTA C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione:

- a) computo metrico estimativo dei lavori offerti, elaborato sulla base del computo metrico estimativo allegato al progetto posto a base di gara e comprendente anche le lavorazioni oggetto delle proposte migliorative e delle opere aggiuntive offerte. Tale documento deve riportare la dicitura “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI OFFERTA” e deve coincidere con quello “non estimativo” contenuto nella “Busta B – Offerta tecnica”. Detto computo metrico estimativo deve essere elaborato sulla base dei prezzi unitari offerti e il suo importo complessivo deve corrispondere all’importo netto offerto riportato nella dichiarazione di offerta;
- b) elenco dei prezzi unitari, riferito a tutte le lavorazioni utilizzate nel computo metrico estimativo di Offerta;
- c) analisi dei prezzi non presenti nell’elenco a base d’appalto.
- d) dichiarazione del concorrente di aver tenuto, nella elaborazione del computo metrico estimativo di offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, utilizzando l’allegato modello di offerta economica

Art. 25 Criterio di aggiudicazione

1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
2. È facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
3. La valutazione dell’offerta tecnica, economica è effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile della CUC successivamente alla data di scadenza delle offerte, in base ai seguenti punteggi:

Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Art. 26 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

1. La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi qualitativi elencati nella tabella di seguito riportata in cui la lettera (D) indica i punteggi discrezionali, attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice:

Criteri di valutazione e punteggi

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB PUNT. (D)	SUB PUNT. (T)
A.1	Misure migliorative degli interventi sismici dei fabbricati	30	a	Interventi che comportino un miglioramento della risposta sismica dei fabbricati rispetto alle sollecitazioni sismiche ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara	da 0 a 20	

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB PUNT. (D)	SUB PUNT. (T)
			b	Proposte atte a migliorare, attraverso una mitigazione, l'impatto dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico dei fabbricati	da 0 a 10	
A.2	Utilizzo di tecnologie e materiali innovativi	10	---	-----	da 0 a 10	
A.3	Soluzioni tecniche che qualificano l'impostazione generale del progetto	10	----	-----	da 0 a 10	
A.4	Proposte migliorative sulle prestazioni energetiche e aumento efficienza energetica complessiva degli edifici	10	----	-----	da 0 a 10	
A.5	Ampliamento dell'intervento anche mediante eventuale rimodulazione che non modifichi sostanzialmente il progetto esecutivo	10	----	-----	da 0 a 10	
A.6	Interventi migliorativi di completamento delle aree esterne di pertinenza dei fabbricati	5	----	-----	Da 0 a 5	
A.7	Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti del cantiere e/o aumentare le condizioni di sicurezza del cantiere	5	----	-----	da 0 a 5	
	TOTALE	80				

2. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/80 per il punteggio tecnico complessivo.
3. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra citata soglia.

Art. 27 Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

1. A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile da zero a uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Coefficienti

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
più che buono	0,9
Buono	0,8
più che discreto	0,7
Discreto	0,6
Mediocre	0,5
meno che mediocre	0,4
Insufficiente	0,2
Nulla	0,0

2. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente definitivo, troncato a tre cifre oltre la virgola, da applicare al medesimo.

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

3. I punteggi tecnici sono arrotondati alla terza cifra decimale oltre la virgola.

Art. 28 Calcolo del punteggio dell'offerta economica

1. La valutazione dell'offerta economica è effettuata con la formula bilineare:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85

Amax = Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

2. Il punteggio così ottenuto sarà troncato a tre cifre decimali oltre la virgola.

Art. 29 Verifica dell'anomalia

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 30 Modalità di esperimento della gara

1. La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, è fissata per le ore **09:00** del giorno **03.10.2018** presso la sede Centrale unica di Committenza dell'Associazione consortile Collina Materana, via Zanardelli n. 33 – 75018 – Stigliano (MT).
2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede della CUC, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il profilo del committente.
3. Il Seggio di gara/RUP procede alla verifica della Busta A - Documentazione amministrativa, all'eventuale attivazione della procedura del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
4. In seduta pubblica e alla presenza della Commissione giudicatrice il Seggio di gara/RUP procede all'apertura della Busta B – Offerta tecnica per la mera verifica degli elaborati in essa contenuti e alla trasmissione degli stessi al Presidente della suddetta Commissione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procede all'esame dei contenuti dei documenti presentati, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente Disciplinare di gara.
6. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici il cui punteggio tecnico non supera la soglia di sbarramento. Per tali operatori economici non si procede all'apertura della Busta C – Offerta economica.
7. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procede, in seguito, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
8. Nel caso di offerte con uguale punteggio, la migliore posizione in graduatoria avviene in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora, anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali, la suddetta posizione è individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione giudicatrice provvede alla formazione la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
10. Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP procede alle verifiche di cui al precedente articolo.
11. Al termine delle operazioni di verifica della congruità delle offerte, il RUP procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 31 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.
2. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione.
4. L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di aggiudicazione è pari a circa € 3.000,00, IVA inclusa. L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario le modalità di pagamento e l'importo effettivo delle suddette spese, da rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.
5. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 32 Ulteriori disposizioni

1. Il lavoro deve essere eseguito dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.
2. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
3. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.
4. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che indicata dall'Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
5. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2 del Codice

Art. 33 Definizione delle controversie

1. La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il Foro di Matera in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 34 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.
2. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.